

Pubblicato il 28/08/2026

N. 02400 /2026 REG.PROV.COLL.  
N. 00946/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 946 del 2026, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio  
fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;

***contro***

l'Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania,  
domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

***per l'accertamento***

dell'obbligo dell'Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore *pro tempore*, di provvedere sull'atto di significazione e diffida del 30.07.2025, trasmesso dal Signor -OMISSIS-, rimasto inevaso, finalizzato ad ottenere, da parte della predetta

Università, il “caricamento, sul profilo personale dello studente [...], dei crediti già convalidati e riconosciuti ai sensi dell’art. 5 del bando e delle materie valutate, con giudizio di congruità, dalla Commissione, in conformità a quanto previsto dal decreto del 30.12.2024, prot. n. -OMISSIS- attestante l’approvazione degli atti e della graduatoria di merito redatta dalla Commissione didattica del Corso di studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria”,

nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata a pronunciarsi sull’atto di significazione e diffida del 30.07.2025, trasmesso dal Signor -OMISSIS-, e, in difetto, per la nomina fin d’ora, di un Commissario *ad acta* che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente al risarcimento di tutti i danni, patiti e patienti in ragione della illegittima condotta, nonché al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato ritardo di cui all’art. 2-*bis*, comma 1-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che

- con ricorso notificato e depositato il successivo 7 maggio 2026, il ricorrente, risultato idoneo al bando per l’iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale”, presso l’Università degli Studi di Messina, per l’anno accademico 2024/2025, Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) con 70 CFU, in ragione del percorso universitario intrapreso all’estero presso EIMS, European Institute for Medical Studies, -OMISSIS-, optava

per il corso “Award in Foundation of Dental Science – 120 ECTS (EQF, quadro europeo delle qualifiche Livello 6)”, ottenendo i crediti necessari al superamento dello stesso, nell’anno accademico 2022/2023, con il numero di iscrizione accademica: - OMISSIS-

- con *e-mail* del 6 maggio 2025, il ricorrente al fine di potersi iscrivere al terzo anno del corso di studi in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università resistente ha richiesto l’*“Aggiornamento dai personali su app Unime -OMISSIS-” “in modo da poter vedere le materie e i crediti che mi sono stati riconosciuti col trasferimento, così da capire anche come muovermi per gli esami che ci saranno a breve”*;

- il giorno 8 maggio 2025, la Segreteria didattica dell’Università resistente, per il tramite del responsabile dell’unità operativa, riferiva di essere *“in attesa di ricevere alcuni chiarimenti da parte della commissione didattica competente che ha valutato la sua istanza riconoscimento esami. Non appena li riceveremo sarà nostra cura aggiornare la sua carriera”*;

- di avere, in data 14 maggio 2025, trasmesso un’*e-mail* alla Prof.ssa -OMISSIS-, avente ad oggetto “Richiesta chiarimenti riguardo il riconoscimento dei crediti”, a mente della quale lo studente chiedeva “se fosse possibile aggiornare il [...] profilo personale sull’app Unime, in modo da poter visualizzare le materie e i crediti [...] riconosciuti col trasferimento;

- di avere ricevuto, in data 15 maggio 2025, sempre dal responsabile dell’unità operativa, la seguente comunicazione: *“purtroppo non ho ancora ricevuto la delibera di riconoscimento esami: le suggerisco di confrontarsi con la prof.ssa -OMISSIS-”*;

- di avere ricevuto un’*e-mail* del 24 maggio 2025, con la quale il Prof. -OMISSIS-, membro della Commissione, lo informava che la stessa non si era ancora riunita e che, fino a quel momento, sul profilo non risultavano né frequenze relative alle materie sostenute a-OMISSIS-, né alcuna delibera ufficiale. Le uniche frequenze registrate erano quelle delle materie seguite il presente anno presso l’Ateneo di Messina,

segnatamente, specificava, che *“dopo l’immatricolazione I 70 CFU considerati nella selezione del bando di trasferimento per anni successivi al primo non equivalgono a convalide di esami, la Commissione Didattica dovrà dunque valutare le singole istanze di ciascun studente ed esprimersi a riguardo”*;

- di essersi attivato per ottenere un confronto con l’Università, raggiunto grazie all’intervento del rappresentante degli studenti e all’incontro (in data 2 luglio 2025) erano presenti il Prof. -OMISSIS- e la Prof.ssa -OMISSIS-, i quali rappresentavano allo studente l’impossibilità di convalidare le materie richieste;

- di avere, inoltrato, pertanto, in data 30 luglio 2025, atto di significazione e diffida all’Amministrazione universitaria affinché quest’ultima provvedesse *“senza indugio, al caricamento, sul profilo personale dello studente [...], dei crediti già convalidati e riconosciuti ai sensi dell’art. 5 del bando e delle materie valutate, con giudizio di congruità, dalla Commissione, in conformità a quanto previsto dal decreto del 30.12.2024, prot. n. -OMISSIS- attestante l’approvazione degli atti e della graduatoria di merito redatta dalla Commissione didattica del Corso di studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria”*;

- tuttavia l’amministrazione rimaneva inerte, con la conseguente necessità di proporre il presente giudizio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;

- l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo la tardività del ricorso per il superamento del termine annuale di cui all’art. 31 c.p.a. tenuto conto che l’originaria istanza di riconoscimento dei crediti era stata inoltrata con *e-mail* assunta al prot. n. -OMISSIS- del 21 febbraio 2025;

- all’udienza camerale indicata in epigrafe – in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria – il ricorso è stato posto in decisione;

Considerato che:

- l’eccezione di irricevibilità del ricorso è infondata poiché il procedimento instaurato con l’email del 21 febbraio 2025, prot. -OMISSIS- con cui il ricorrente ha chiesto

*“l’elenco delle materie convalidate in seguito ai crediti che mi sono stati riconosciuti (70), e tutte le informazioni riguardanti l’orario e i luoghi delle lezioni.”* è sostanzialmente diversa dall’istanza portata *e-mail* del 6 maggio 2025, avente ad oggetto *“Aggiornamento dai personali su app Unime -OMISSIS-”*, lo studente rilevava quanto segue: *“con la seguente mail, chiedo gentilmente se fosse possibile aggiornare il mio profilo personale sull’app Unime in modo da poter vedere le materie e i crediti che mi sono stati riconosciuti col trasferimento, così da capire anche come muovermi per gli esami che ci saranno a breve”*, poiché la prima *email* ha un intento meramente conoscitivo e volto ad acquisire informazioni presso la P.A., mentre solo nella seconda, invece, si pretende dalla P.A. di concludere uno specifico procedimento, sicché il termine annuale di cui all’art. 31 c.p.a. – decorrente dalla data in cui il procedimento si sarebbe dovuto concludere, il 5 giugno 2025 e tenuto altresì conto della sospensione feriale – alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio non è spirato;

- in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, non essendo stato definito con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento in questione nonostante il decorso dei termini di legge, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato e, stante la natura palesemente soprassessoria degli atti dell’amministrazione intimata *ut supra* elencati, ordina all’Università resistente di provvedere sull’istanza del ricorrente inoltrata con *email* del 6 maggio 2025, ulteriormente specificata con l’atto di significazione e diffida del 30 luglio 2025, entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero della notificazione se anteriore;

- nel caso di persistente inerzia, si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, c.p.a, quale commissario *ad acta*, il Rettore dell’Università resistente, con facoltà di delega ad altri docenti e/o funzionari della stessa amministrazione ad eccezione dei soggetti rimasti

inerti, il quale provvederà in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza dei termini sopra assegnati ad adottare il provvedimento conclusivo.

- insediatosi, il commissario *ad acta* designato ovvero chi da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell'insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
- trattandosi di organo titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-*bis* della l. n. 241/1990 in caso di intervento del commissario *ad acta*, non si procederà alla liquidazione del compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (cfr. T.a.r. per la Sicilia, sez. I, n. 3553 del 10 dicembre 2025);
- la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento giacché il ricorrente non ha comprovato l'eventuale danno subito;
- non può accordarsi l'indennizzo previsto dall'art. 2-bis, comma 1-*bis*, della l. n. 241/1990 poiché secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, la possibilità di conseguire l'indennizzo da "mero ritardo" è condizionata alla previa tempestiva attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 28 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, il quale prevede al comma 2 che *"al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990"*, richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato e, inoltre, il citato art. 28, al comma 10, perimetra l'ambito applicativo dell'art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, *«ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore»* (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3040) essendo rimasto inattuato il successivo comma 12 del citato art. 28 – secondo cui *«Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su*

*proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo» - sicché è escluso che l'art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, possa applicarsi alla fattispecie in esame (Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2026, n. 4258);*

- le spese di lite – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

#### P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Nomina, quale Commissario *ad acta*, il Rettore dell'Università resistente, con facoltà di delega ad altri docenti e/o funzionari della stessa amministrazione ad eccezione dei soggetti rimasti inerti, il quale nel caso di persistente inerzia provvederà in via sostitutiva nei modi e nei tempi di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario *ad acta* presso la sua sede di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Calogero Commandatore, Consigliere, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Calogero Commandatore**

**IL PRESIDENTE**

**Pancrazio Maria Savasta**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.